

## APPENDICE II

- Circolare A.B.I., Serie Tecnica C, n. 24 dell'11 giugno 1964
- Circolare A.B.I., Serie Tecnica O, n. 5 del 24 gennaio 1966

**CONTRATTI BANCARI-TIPO  
ACCORDO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI CONDIZIONI GENERALI  
UNIFORMI PER LE FIDEIUSSIONI PRESTATE ALLE AZIENDE DI  
CREDITO A GARANZIA DELLE LORO ESPOSIZIONI**

Proseguendo nella graduale attuazione del piano organico di lavoro concernente la disciplina contrattuale uniforme delle principali operazioni bancarie, questa Associazione ha elaborato, con il valido ausilio della Commissione Tecnica Bancaria e della Commissione Legale, dopo approfondito studio della materia sotto gli aspetti tecnico-giuridico e tributario, gli schemi contrattuali relativi alle fideiussioni prestate alle Aziende di credito in garanzia delle loro esposizioni.

All'uopo sono stati predisposti i seguenti schemi di fideiussione, con riserva di elaborare successivamente altri schemi di fideiussione a garanzia dei castelletti accordati alla clientela, nonché di altre operazioni comportanti rischi:

A) Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni senza indicazione di limite massimo a garanzia di qualunque operazione (fideiussione omnibus) con relativa dichiarazione aggiuntiva che potrà essere rilasciata dal fideiubente per precisare l'ammontare massimo garantito;

B) Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato e a scadenza fissa.

Si acclude copia dei predetti schemi di norme e si richiama l'attenzione delle Aziende di credito su quanto in appresso:

1) Con lo *schema di fideiussione sub A*) il fideiussore garantisce l'adempimento delle obbligazioni contratte dal debitore principale verso l'Azienda di credito in dipendenza delle operazioni bancarie di qualsiasi natura e senza indicazione del limite massimo garantito.

Al riguardo si reputa opportuno sottolineare che alla luce della giurisprudenza degli ultimi anni — e in particolare delle sentenze 31 gennaio 1957, n. 363 e 11 ottobre 1960, n. 2647 della Suprema Corte — debbono rite-

nersi valide ed operanti le fideiussioni rilasciate senza la iniziale indicazione dell'ammontare della somma eventualmente dovuta dal debitore principale fideiubato, allorché l'ammontare del debito oggetto del negozio fideiussorio può essere concretamente determinato al momento in cui il creditore debba agire per l'adempimento dell'obbligazione.

Ad ogni modo allo scopo di perfezionare nei limiti del possibile il requisito della «determinabilità» del credito garantito, si è ritenuto opportuno esemplificare, nello schema stesso, le operazioni consentite o da consentire al debitore principale e che formano oggetto della garanzia fideiussoria. Ciò in quanto non esistendo una definizione generalmente accettata delle varie operazioni bancarie si è ravvisata la necessità di indicarne le più comuni fra di esse, onde fornire un più preciso elemento cui riferirsi per la determinazione del credito garantito.

Nonostante che, per le considerazioni che precedono, non debba ritenersi indispensabile la originaria specificazione dell'importo massimo per il quale è stato assunto l'impegno fideiussorio, pur tuttavia si è ritenuto ugualmente opportuno predisporre la bozza di dichiarazione aggiuntiva della fideiussione, come da testo allegato, da utilizzarsi, a giudizio delle Aziende, soprattutto nei casi in cui il fideiussore manifesti il desiderio di circoscrivere espressamente il suo impegno ad un determinato massimale di cifra per il caso di operatività della prestata fideiussione.

In ordine alle principali condizioni che regolano l'impegno fideiussorio si precisa quanto appresso:

- nella clausola di cui al punto *b*) è stato posto in evidenza che il fideiussore garantisce contrattualmente anche quelle somme, già incassate dall'Azienda di credito e che questa fosse chiamata a restituire in seguito ad annullamento o revoca del pagamento di dette somme effettuato in precedenza dal debitore principale o, nel suo interesse, da terzi (ad es. a seguito di esercizio di revocatoria fallimentare);
- nella clausola di cui al punto *d*) sono stati regolati gli effetti del recesso da parte del fideiussore stabilendosi:
  - che esso avrà effetto unicamente quando la comunicazione sia realmente pervenuta agli uffici dell'Azienda di credito e sia trascorso un tempo ragionevole perché la stessa abbia potuto provvedere in conseguenza;
  - che il fideiussore garantisce altresì le obbligazioni che dovessero risultare successivamente alla manifestata volontà di recedere in dipendenza di rapporti già in essere a tale momento;
  - che il recesso, per quanto riguarda le obbligazioni derivanti dai rapporti di apertura di credito intrattenuti dall'Azienda col debitore garantito, è operante solo quando l'Azienda stessa abbia potuto a sua volta recedere da tali rapporti;
- nelle clausole di cui ai punti *e*) ed *f*), mentre si è ribadito l'impegno del fi-

deiusore di seguire le condizioni patrimoniali del debitore e lo svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda, è stata convenzionalmente prevista una disciplina diversa da quella risultante dagli artt. 1956 e 1957 cod. civ.;

- nella clausola di cui al punto g), che disciplina il caso di operatività della fideiussione, è stato in particolare stabilito:
  - che l'Azienda di credito non è tenuta di propria iniziativa ad effettuare comunicazioni al fideiussore in ordine alla situazione dei conti e, in genere, ai rapporti col debitore principale;
  - che l'eventuale decadenza del termine per il debitore principale si estende automaticamente al fideiussore;
  - che l'Azienda di credito ha diritto di stabilire a quale delle obbligazioni del debitore debbano imputarsi i pagamenti effettuati dal fideiussore;
- nelle clausole di cui ai punti i) e l) sono state convenzionalmente disciplinate talune condizioni per l'esercizio del diritto di regresso o di surroga del fideiussore ed è stato ribadito il concetto che, in caso di più fideiussori, ciascuno è responsabile per l'intero anche se l'obbligazione di taluno degli altri garanti sia venuta meno per remissione, transazione o altra causa;
- nella clausola di cui al punto m) è stato stabilito che eventuali spese di registrazione dell'atto sono a carico del fideiussore;
- nella clausola di cui al punto o) è stato infine disciplinato il Foro convenzionale per il caso di contestazione.

2) Con lo *schema di fideiussione sub B)* il fideiussore garantisce le obbligazioni assunte dal debitore principale verso l'Azienda di credito in dipendenza di specifiche operazioni (aperture di credito) aventi importi e scadenze prestabiliti.

Le condizioni generali dello schema in discorso riguardano particolarmente le aperture di credito utilizzabili in conto corrente e, naturalmente, possono valere anche per i crediti utilizzabili parzialmente o totalmente mediante sconto di pagherò diretti.

Lo schema di condizioni generali sostanzialmente non si differenzia da quello esaminato sub A) se non per quanto attiene alla clausola di cui al punto d) relativa agli effetti del recesso del fideiussore.

Con tale clausola è stabilito il principio — dato che l'operazione garantita è a tempo determinato — che il fideiussore non possa recedere finché rimane operante l'operazione oggetto di garanzia. Tale principio vale anche per i casi di rinnovo o proroga totale o parziale dell'operazione stessa, pur restando in facoltà del fideiussore, ove ne dia comunicazione scritta all'Azienda di credito almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, di liberarsi dell'impegno assunto.

Le norme di cui sopra costituiscono le «condizioni generali» che le Aziende di credito devono applicare per le fideiussioni prestate a garanzia

delle loro esposizioni nei confronti della clientela; naturalmente, trattandosi di garanzia relativa ad operazioni comportanti rischio che per loro natura sono complesse e delicate, le Aziende di credito possono, in caso di necessità, adattare le norme di cui trattasi alle esigenze di casi specifici.

Inoltre, come di consueto, le Aziende di credito potranno sostituire nel testo delle fideiussioni la dicitura «Azienda di credito» con altra considerata più appropriata a ciascun tipo di Azienda (Banca, Cassa di risparmio, Istituto, ecc.).

Ciò premesso, si rimette accluso, in duplice copia, il testo dell'Accordo che è stato concretato per assicurare la generale applicazione delle predette norme contrattuali e che entrerà in vigore a *partire dal 1° luglio p.v.* È consentito tuttavia di rinviare l'applicazione dell'Accordo ad esaurimento delle scorte dei moduli di fideiussioni attualmente in uso.

Se l'Accordo predetto, come si confida, incontrerà l'adesione dell'Azienda di credito cui viene indirizzata la presente, si prega di ritornare a questa Associazione, firmato, uno dei due esemplari dell'Accordo allegati, precisando nell'apposito spazio dell'esemplare stesso se l'Azienda darà attuazione alle condizioni generali di cui trattasi con il *1° luglio p.v. oppure solo ad esaurimento delle scorte dei moduli attualmente in uso.*

Si fa riserva di segnalare le Aziende di credito sottoscrittrici dell'Accordo.

*Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni senza indicazione di limite massimo a garanzia di qualunque operazione (fidejussione omnibus)*

Spett. .... (Azienda di credito)  
Filiale di

.....

Con la presente mi costituisco fideiussore del .....  
(o di chi avesse comunque a subentrare nei suoi rapporti con codesta Azienda di credito) per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta Azienda di credito, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, sconto di cambiali o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi.

La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualsiasi momento ad avere verso codesta Azienda di credito in relazione ad operazioni consentite a terzi per qualsivoglia titolo o causa (come ad esempio: le obbligazioni derivanti da sue firme di accettazione, di avallo e di girata su cambiali e documenti che codesta Azienda di credito avesse già scontati o negoziati ovvero avesse a scontare o a negoziare a terzi; quelle derivanti da fideiussioni dallo stesso debitore già prestate o che venissero prestate in favore di codesta Azienda nell'interesse di altri nominativi, ecc., fideiussioni per le quali dichiaro sin d'ora di considerarmi obbligato nei confronti di codesta Azienda di credito indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 cod. civ.) (1).

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

a) La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

b) Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall'Azienda stessa fossero state incassate in pagamento di

---

(1) È lasciata alle Aziende di credito facoltà di omettere questo comma.

obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi.

c) Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili.

d) Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all'Azienda di credito con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dall'Azienda di credito solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui l'Azienda di credito ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere successivamente in dipendenza di rapporti esistenti al momento suindicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando l'Azienda di credito abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore o sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

e) Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di credito, la quale è dispensata dal chiedere al fideiussore la speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956 cod. civ. per far credito al debitore.

f) Il fideiussore dispensa inoltre l'Azienda di credito dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., intendendo di rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se l'Azienda di credito non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate.

g) Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i suoi eredi, successori ed aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda di credito la quale, peraltro, non è tenuta ad effettuare di propria iniziativa al fideiussore alcuna comunicazione in ordine alla situazione dei conti ed in genere ai rapporti col debitore.

L'eventuale decadenza del debitore del beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

Il fideiussore riconosce all'Azienda di credito il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti.

h) Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui l'Azienda di credito esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

i) Il fideiussore non potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spettasse nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'Azienda di credito non sia stata interamente estinta.

l) La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di credito nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuni dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'Azienda di credito:

m) Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica, sarà effettuata dall'Azienda di credito al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

n) Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

o) Per qualunque contestazione è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione trovasi la <sup>Filiale</sup> Sede Centrale dell'Azienda che ha compiuto le operazioni garantite.

.....li.....

.....  
(firma e domicilio)



*Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato e a scadenza fissa.*

Spett. .... (Azienda di credito)  
Filiale di

.....

In relazione all'apertura di credito utilizzabile .....  
da V. S. concesso a .....  
per l'importo di Lit. .... sino al .....  
salvo revoca, con la presente mi costituisco fideiussore del .....  
..... (o di chi avesse comunque a subentrare nei suoi rapporti con  
codesta Azienda di credito) per l'adempimento di qualsiasi obbligazione de-  
rivante dalla predetta apertura di credito.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

a) La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per ca-  
pitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni  
spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

b) Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare all'Azienda di credito  
le somme che dall'Azienda stessa fossero state incassate in pagamento di  
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annul-  
lamento o revoca dei pagamenti stessi.

c) Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisi-  
bili.

d) Il fideiussore non può recedere nel corso della operazione dalla ga-  
ranzia, che rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazio-  
ne garantita.

La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali  
rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, salvo che il fideiussore  
non abbia comunicato per iscritto all'Azienda di credito, almeno quindici  
giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garanti-  
re le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.

e) Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patri-  
moniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello  
svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di credito, la quale è dispensata  
dal chiedere al fideiussore la speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956  
cod. civ. per far credito al debitore.

f) Il fideiussore dispensa inoltre l'Azienda di credito dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., intendendo di rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se l'Azienda di credito non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate.

g) Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i suoi eredi, successori ed aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda di credito la quale, peraltro, non è tenuta ad effettuare di propria iniziativa al fideiussore alcuna comunicazione in ordine alla situazione dei conti ed in genere ai rapporti col debitore.

L'eventuale decadenza del debitore del beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

Il fideiussore riconosce all'Azienda di credito il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti.

h) Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui l'Azienda di credito esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

i) Il fideiussore non potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spettasse nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'Azienda di credito non sia stata interamente estinta.

l) La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di credito nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuni dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'Azienda di credito.

m) Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica, sarà effettuata dall'Azienda di credito al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

n) Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

o) Per qualunque contestazione è competente l'Autorità giudiziaria

nella cui circoscrizione trovasi la <sup>Filiale</sup> Sede Centrale dell'Azienda che ha compiuto le operazioni garantite.

*Dichiarazione aggiuntiva della fideiussione «omnibus» che potrà essere rilasciata dal fideiubente e da confermarsi da parte dell'Azienda di credito.*

Con riferimento alla fideiussione da me prestata in data odierna a garanzia delle obbligazioni contratte o da contrarre nei vostri confronti dal Sig. .... con la presente vi preciso che l'accennata garanzia si intende da me prestata fino all'ammontare di lire ..... (L. ....) in linea capitale oltre gli interessi, commissioni, spese ed accessori.

Restano fermi tutti i patti e le condizioni di cui alla predetta fideiussione.

Distinti saluti.

(Firma) .....

(domicilio) .....

**CONTRATTI BANCARI-TIPO  
ACCORDO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI CONDIZIONI GENERALI  
UNIFORMI PER LE FIDEIUSSIONI PRESTATE ALLE AZIENDE DI  
CREDITO A GARANZIA DELLE LORO ESPOSIZIONI**

Con circolare serie Tecnica C n. 24 dell'11 giugno 1964, questa Associazione, nel promuovere un Accordo per assicurare la generale applicazione delle norme contrattuali relative alle fideiussioni senza indicazione di limite massimo a garanzia di qualunque operazione (fideiussione «omnibus») ed a garanzia di apertura di credito per importo determinato ed a scadenza fissa, ha fatto riserva di elaborare altri schemi di fideiussioni a garanzia dei castelletti accordati alla clientela, nonché di altre operazioni comportanti rischio.

Si è ora lieti di comunicare che, con la valida collaborazione della Commissione tecnica bancaria e della Commissione legale, dopo approfon-

dito studio della materia sotto il profilo tecnico-giuridico e tributario, sono stati predisposti i seguenti schemi di fideiussione:

- A) Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato valida fino a revoca (allegato n. 1);
- B) Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia dello sconto di effetti (allegato n. 2);
- C) Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia di operazioni varie comportanti rischi (allegato n. 3).

I tre schemi di fideiussioni in discorso rispondono alle specifiche esigenze delle Aziende di credito per quanto attiene alle garanzie relative alle singole operazioni bancarie come l'apertura di credito valida fino a revoca, lo sconto di effetti, nonché le operazioni varie come, ad esempio, riporti su titoli, rilascio di garanzie fideiussorie, depositi cauzionali e aperture di credito documentario.

I predetti schemi sono stati predisposti in modo da rendere il rapporto fideiussorio più aderente alla struttura dell'operazione garantita e quindi più adatto alla pratica, specie nei casi in cui il fideiubente richieda espressamente di limitare la sua garanzia ad un determinato tipo di operazione. Ciò non esclude naturalmente che le Aziende di credito, che ritenessero di adottare un modulo unico di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, di qualsiasi natura comportanti rischi, possano fare ricorso alla fideiussione «omnibus» il cui schema tipo è stato trasmesso con la surrichiamata circolare serie Tecnica C n. 24.

Si acclude copia dei predetti schemi di norme e si richiama l'attenzione delle Aziende di credito su quanto appresso:

1) Con lo *schema di fideiussione sub A*) il fideiussore garantisce l'adempimento delle obbligazioni contratte dal debitore principale verso l'Azienda di credito in dipendenza dell'apertura di credito per importo determinato valida fino a revoca.

Tale schema ha la medesima impostazione della fideiussione a garanzia di aperture di credito per importo determinato ed a scadenza fissa (allegato B alla predetta circolare serie Tecnica C n. 24) dal quale differisce nella premessa e nelle clausole sub c), d) e g). Infatti:

- al *punto c)* si è completato il testo con la clausola «...anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo»; e ciò allo scopo di meglio puntualizzare la solidarietà e la indivisibilità delle obbligazioni anche nei confronti degli aventi causa evitando che delle eccezioni possano essere sollevate in base al disposto dell'art. 1295 cod. civ.;
- al *punto d)*, trattandosi di fideiussione valida fino a revoca, è stato previsto:
  - che il fideiussore può recedere dalla garanzia, dandone comunicazione

all'Azienda di credito con lettera raccomandata;

- che la dichiarazione del recesso si reputa conosciuta dall'Azienda di credito solo quando la relativa lettera sia pervenuta ai suoi uffici;
- che il recesso si rende operante solo quando l'Azienda abbia avuto la possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal rapporto di apertura di credito, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni del debitore ancora in circolazione.

È stato altresì precisato che il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni derivanti dal rapporto di apertura di credito esistenti al momento in cui l'Azienda ha preso conoscenza del recesso, anche di ogni altra obbligazione che avesse a sorgere o a maturare successivamente al recesso in dipendenza delle obbligazioni nascenti dal rapporto di apertura di credito;

- al *punto g)* si è ritenuto di aggiungere un terzo comma per stabilire che, in deroga all'art. 1939 cod. civ., la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se la obbligazione principale sia dichiarata invalida.

2) Con lo *schema di fideiussione sub B)* il fideiussore garantisce l'adempimento delle obbligazioni contratte dal debitore principale verso l'Azienda di credito in dipendenza dello sconto ed in genere della negoziazione di effetti.

Tale schema è stato elaborato seguendo le linee generali dello schema di fideiussione senza indicazione di limite massimo a garanzia di qualunque operazione (fideiussione «omnibus») di cui all'allegato A alla circolare serie Tecnica C n. 24 già richiamata, dal quale differisce nella premessa — trattandosi di fideiussione rilasciata a fronte di operazioni specifiche come lo sconto ed in genere la negoziazione di effetti e non a garanzia di qualunque operazione — e nelle clausole sub c), d), g), ed i). Infatti:

- al *punto c)*, come nello schema sub A, pure il testo di questo schema è stato completato con la clausola «...anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo»;
- al *punto d)* non è stato riportato il terzo comma dello schema «omnibus» che concerne specificamente i rapporti di apertura di credito, in quanto la garanzia fideiussoria in discorso riguarda le particolari operazioni di sconto e di negoziazione di effetti;
- al *punto e)* è stato ritenuto opportuno completare l'argomento ivi trattato, riportando, in un secondo comma, la parte finale del primo comma del *punto g)* della fideiussione «omnibus» nella quale è previsto che l'Azienda di credito non è tenuta ad effettuare di propria iniziativa al fideiussore alcuna comunicazione in ordine ai rapporti col debitore;
- al *punto g)* è stato aggiunto un terzo comma che prevede la validità dell'obbligazione fideiussoria anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale, in deroga all'articolo 1939 cod. civ.;

- al *punto i*), considerato che la garanzia fideiussoria riguarda specificamente lo sconto, ed in genere la negoziazione degli effetti, è stato ritenuto opportuno precisare che all'operazione stessa si applicano anche le «Norme» che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti concretate sotto gli auspici dell'Associazione Bancaria Italiana.

Non sono state riportate in questa disciplina contrattuale le norme di cui al secondo e terzo comma del punto *g*), al punto *h*) e al punto *i*) dello schema di fideiussione «omnibus», trattandosi di norme non pertinenti alla materia riguardante la fideiussione in discorso.

3) Con lo *schema di fideiussione sub C*) il fideiussore garantisce l'adempimento delle obbligazioni contratte dal debitore principale verso l'Azienda di credito in dipendenza di determinate operazioni comportanti rischio come, ad esempio: operazioni di riporto su titoli, rilascio a terzi di garanzie fideiussorie, depositi cauzionali in contanti o in titoli, crediti documentari, ecc.

Anche per la elaborazione di tale schema è stata seguita la stessa impostazione della fideiussione «omnibus» dalla quale differisce nella premessa e nelle clausole di cui ai punti *c*), *d*) ed *f*). Infatti:

- al *punto c*), come nei precedenti schemi, è stato completato il testo con la clausola «...anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo;
- al *punto d*), trattandosi di garanzia riguardante una specifica operazione, è stato previsto che il fideiussore non possa recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia prestata la quale rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita; non potendosi peraltro escludere la possibilità di eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, è stato stabilito che la fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da tali rinnovi salvo che il fideiussore non abbia comunicato per iscritto all'Azienda di credito, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti dai rinnovi o proroghe;
- al *punto f*) è stato aggiunto, come nei precedenti schemi, un comma contenente espressa deroga all'art. 1939 cod. civ. per stabilire che la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida. Non è stato invece ritenuto opportuno, trattandosi di fideiussione a garanzia di operazione specifica, riportare il terzo comma dell'analogo punto *g*) della fideiussione «omnibus», nel quale appunto era previsto il diritto per l'Azienda di credito di stabilire a quale delle obbligazioni del debitore debbano imputarsi i pagamenti da lui fatti.

Parimenti non è stato riportato nello schema la norma di cui al punto *h*) della fideiussione «omnibus», la quale prevede che nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui l'Azienda di

credito esercita la sua facoltà di recedere dal rapporto col debitore, dato che nel caso specifico la garanzia è data per una sola operazione.

Le norme di cui sopra costituiscono le «Condizioni generali» che le Aziende di credito devono applicare per le fideiussioni a garanzia delle loro esposizioni nei confronti della clientela per le aperture di credito per importo determinato valido fino a revoca, per lo sconto degli effetti, nonché per talune altre operazioni comportanti rischi. Naturalmente, trattandosi di garanzia relativa a operazioni comportanti rischi, che per loro natura sono complesse e delicate, le Aziende di credito possono, in caso di necessità, adattare le norme contenute negli schemi di cui trattasi alle esigenze di casi specifici.

Inoltre, come di consueto, le Aziende di credito potranno sostituire nel testo delle fideiussioni la dicitura «Azienda di credito» con altra considerata più appropriata a ciascun tipo di Azienda (Banca, Cassa di Risparmio, Istituto, ecc.).

Ciò premesso, si rimette accluso, in duplice copia, il testo dell'Accordo che è stato concretato per assicurare la generale applicazione delle predette discipline contrattuali e che entrerà in vigore *a partire dal 1° marzo p.v.* È consentito tuttavia di rinviare la applicazione dell'Accordo ad esaurimento delle scorte dei moduli di fideiussioni attualmente in uso.

Se l'Accordo predetto, come si confida, incontrerà l'adesione dell'Azienda di credito cui viene indirizzata la presente, si prega di ritornare a questa Associazione, firmato, uno dei due esemplari dell'Accordo allegati, precisando nell'apposito spazio dell'esemplare stesso se l'Azienda darà attuazione alle condizioni generali di cui trattasi *con il 1° marzo p.v. oppure solo ad esaurimento delle scorte dei moduli attualmente in uso.*

Si fa riserva di segnalare le Aziende di credito sottoscrittrici dell'Accordo.

Ci si tiene, come di consueto, a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse desiderato in materia.

Per opportuna conoscenza delle Aziende di credito, si soggiunge che questa Associazione ha posto allo studio, con l'ausilio dei propri organi tecnici, le norme contrattuali relative all'apertura di credito utilizzabile in conto corrente. Non appena tali norme saranno elaborate se ne darà notizia alle Aziende di credito.

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALLE FIDEIUSSIONI  
A GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO PER IMPORTO DETERMI-  
NATO, VALIDA FINO A REVOCA.

Spett. .... (Azienda di credito)  
Filiale di

.....

In relazione all'apertura di credito valida fino a revoca utilizzabile  
..... da V.S. concessa a .....  
per l'importo di L. ...., con la presente mi costituisco fideius-  
sore del ..... (o di chi avesse comunque a subentrare  
nei suoi rapporti con codesta Azienda di credito) per l'adempimento di  
qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta apertura di credito.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

a) La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per ca-  
pitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni  
spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

b) Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare all'Azienda di credito  
le somme che dall'Azienda stessa fossero state incassate in pagamento di  
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annul-  
lamento o revoca dei pagamenti stessi.

c) Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisi-  
bili anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo.

d) Il fideiussore può recedere dalla garanzia, dandone comunicazione  
all'Azienda di credito con lettera raccomandata. La dichiarazione di reces-  
so si reputa conosciuta dalla Azienda di credito solo quando la lettera sia  
giunta ai suoi uffici e si rende operante solo quando l'Azienda di credito ab-  
bia avuto la possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal  
rapporto di apertura di credito, sia conseguentemente cessata la facoltà di  
utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presen-  
tazione degli assegni del debitore ancora in circolazione.

Il fideiussore risponde oltre che delle obbligazioni nascenti dal rappor-  
to di apertura di credito esistenti al momento in cui l'Azienda di credito ha  
preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che avesse a sorge-  
re o a maturare successivamente in dipendenza del predetto rapporto.



e) Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di credito, la quale è dispensata dal chiedere al fideiussore la speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956 cod. civ. per far credito al debitore.

f) Il fideiussore dispensa inoltre l'Azienda di credito dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., intendendo di rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se l'Azienda di credito non abbia proposto le sue istanze contro il debitore o gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate.

g) Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i suoi eredi, successori ed aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda di credito la quale, peraltro, non è tenuta ad effettuare di propria iniziativa al fideiussore alcuna comunicazione in ordine alla situazione dei conti ed in genere ai rapporti col debitore.

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

In deroga all'art. 1939 cod. civ. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se la obbligazione principale sia dichiarata invalida.

h) Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui l'Azienda di credito esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

i) Il fideiussore non potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spettasse nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché confideiussore, sino a quando ogni ragione di credito dell'Azienda di credito non sia stata interamente estinta.

l) La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di credito nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuni dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'Azienda di credito.

m) Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica, sarà effettuata dall'Azienda di credito al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

n) Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

o) Per qualunque contestazione è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione trovasi la <sup>Filiale</sup> Sede Centrale dell'Azienda che ha compiuto le operazioni garantite.

....., li .....

.....  
(Firma e domicilio)

**CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALLE FIDEIUSSIONI  
A GARANZIA DELLO SCONTO DI EFFETTI CAMBIARI**

Spett. .... (Azienda di credito)  
Filiale di

.....

Con la presente mi costituisco fideiussore del .....  
(o di chi avesse comunque a subentrare nei suoi rapporti con V.S.) per l'integrale pagamento da parte sua di tutti gli effetti cambiari che da lui avete acquistato o acquirerete in via di sconto o negoziazione (1) se non onorati a scadenza, e comunque per l'adempimento di qualunque obbligazione a lui derivante nei vostri confronti dalle menzionate operazioni, restando fissato in Lit. ...., oltre a tutti gli accessori, l'importo massimo che potrò essere tenuto a pagarvi (complessivamente), in dipendenza della presente fideiussione.

a u t

Con la presente mi costituisco fideiussore del Sig. ....  
(o di chi avesse comunque a subentrare nei suoi rapporti con codesta Azienda di credito) per l'adempimento di qualsiasi sua obbligazione verso codesta Azienda di credito derivante dallo sconto o negoziazione (1) di effetti cambiari, dalla stessa Azienda di credito effettuato nei suoi confronti, restando fissato in Lit. .... oltre accessori di ogni genere, l'importo massimo che (complessivamente) potrò essere chiamato a pagarvi in dipendenza della presente fideiussione.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

a) La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

b) Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall'Azienda stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi.

---

(1) È lasciata facoltà alle Aziende di credito di omettere le parole «o negoziazione».

c) Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo.

d) Il fideiussore può recedere dalla garanzia, dandone comunicazione all'Azienda di credito con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Azienda di credito solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni in essere al momento in cui la Azienda di credito ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere successivamente in dipendenza di rapporti esistenti al momento suindicato.

e) Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di credito, la quale è dispensata dal chiedere al fideiussore la speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956 cod. civ. per far credito al debitore.

L'Azienda di credito non è tenuta ad effettuare di propria iniziativa al fideiussore alcuna comunicazione in ordine ai rapporti col debitore.

f) Il fideiussore dispensa inoltre l'Azienda di credito dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., intendendo di rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se l'Azienda di credito non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate.

g) Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i suoi eredi, successori ed aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda di credito (2).

In deroga all'art. 1939 cod. civ. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se la obbligazione principale sia dichiarata invalida.

h) La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di credito nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito mo-

---

(2) È lasciata facoltà alle Aziende di credito che adottano il primo dei due preamboli dello schema di omettere questo secondo periodo.

dificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'Azienda di credito.

i) Il fideiussore dichiara di essere a conoscenza che alle operazioni garantite si applicano anche le «Norme» che regolano i servizi d'incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero validi anche per gli effetti documenti ed assegni scontati o comunque negoziati, adottate dalle Aziende di credito italiane sotto gli auspici dell'Associazione Bancaria Italiana.

l) Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica, sarà effettuata dall'Azienda di credito al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

m) Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

n) Per qualunque contestazione è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione trovasi la <sup>Filiale</sup> Sede Centrale dell'Azienda che ha compiuto le operazioni garantite.

....., li .....

.....  
(Firma e domicilio)

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALLE FIDEIUSSIONI  
A GARANZIA DI OPERAZIONI VARIE COMPORANTI RISCHI

Spett. .... (Azienda di credito)

Filiale di

.....

Premesso che in data ..... avete (1) .....

.....

.....

.....

Con la presente mi costituisco fideiussore del predetto .....  
..... nei Vostri confronti per tutte le obbligazioni derivanti  
dalla suddetta operazione.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

a) La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

b) Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall'Azienda stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi.

c) Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo.

d) Il fideiussore non può recedere nel corso della operazione dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

---

(1) Precisare l'operazione garantita, indicando, a seconda dei casi: «preso a riporto dal ..... i seguenti titoli .....»; oppure: «rilasciato a ..... per conto e nell'interesse di ..... una fideiussione per Lit. .... a garanzia di .....»; oppure: «costituito a favore di ..... per conto e nell'interesse di ..... un deposito cauzionale in contanti / in titoli per Lit. .... a garanzia di .....»; oppure «aperto, su richiesta di ..... un credito documentario di ..... presso ..... a favore di .....»; ecc..

La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, salvo che il fideiussore non abbia comunicato per iscritto all'Azienda di credito, almeno quindici giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.

e) Il fideiussore dispensa inoltre l'Azienda di credito dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., intendendo di rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se l'Azienda di credito non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate.

f) Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i suoi eredi, successori ed aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda di credito la quale, peraltro, non è tenuta ad effettuare di propria iniziativa al fideiussore alcuna comunicazione in ordine alla situazione dei conti ed in genere ai rapporti col debitore.

L'eventuale decadenza del debitore del beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

In deroga all'art. 1939 cod. civ. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se la obbligazione principale sia dichiarata invalida.

g) Il fideiussore non potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spettasse nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'Azienda di credito non sia stata interamente estinta.

h) La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di credito nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuni dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'Azienda di credito.

i) Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica, sarà effettuata dall'Azienda di credito al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

l) Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

m) Per qualunque contestazione è competente l'Autorità giudiziaria  
nella cui circoscrizione trovasi la <sup>Filiale</sup> Sede Centrale dell'Azienda che ha  
compiuto le operazioni garantite.

....., li .....

.....

(Firma e domicilio)